

TRIBUNALE DI SONDRIO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

COMUNE DI PIATEDA

Premesso che:

a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28/8/2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S., come modificato dall'art. 33 della Legge 29.07.2010, n.120, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, con le modalità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26/3/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato D.Lgs., stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministro della Giustizia con atto emanato il 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

il Comune di Piateda rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato D.Lgs;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del **Dr. Gianfranco D'Aietti, Presidente del Tribunale di Sondrio**, giusta la delega di cui in premessa ed il Comune di Piateda, **nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Geom. Parora Aldo Sindaco di Piateda**, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che non più di **n. 2 (due)** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. citato in premessa, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. citato in premessa e dall'art. 186 C.d.s., ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

2. prestazioni di lavoro di manutenzione e del decoro di beni del demanio e del patrimonio comunale, ivi compresi giardini, ville e parchi;
3. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Responsabile Area Vigilanza

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato,

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di **anni 3 (tre)** a decorrere dalla data di sottoscrizione. La presente convenzione si intende automaticamente rinnovata alla scadenza, per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza da parte di uno o entrambi i contraenti.

Alla presente viene allegato un documento siglato dal Presidente del Tribunale di Sondrio in data 03/02/2011 denominato "Appendice alla Convenzione", in cui sono riportate alcune note esplicative e indicazioni interpretative circa le concrete modalità di applicazione della Convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Sondrio, il

**Il Presidente del Tribunale
Dr. Gianfranco D'Aietti**

**Il Sindaco
Geom. Aldo Parora**